

# ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONTENZIOSO EUROPEO - MARZO 2020

## Elenco dei ricorsi e delle cause pregiudiziali esaminate

---

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<b>C-835/19</b> <b>ITALIA</b>  <b>CONSIGLIO DI STATO</b>	<b>PCM-DAGL</b>  <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b>  <b>MIN. GIUSTIZIA</b>  <b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b>  <b>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</b>  <b>AUTORITA' REGOLAZIONE TRAPORTI</b>  <b>AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE</b>	<b>Appalti</b>  Interpretazione dei principi di libertà di scelta delle procedure di affidamento, trasparenza e di libertà di trattamento, di cui al considerando 68 ed all'art. 30 della direttiva n. 2014/23/UE sulla aggiudicazione dei contratti di concessione (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria dell'art. 178, co. 8-bis, d. lgs. n. 50 del 2016, aggiunto dall'art. 105, co. 1, lett. f), d. lgs. n. 56 del 2017, il quale prevede che "le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di project financing di cui all'art. 183").
<b>Cause riunite</b> <b>C-870 e C-871/19</b> <b>ITALIA</b>  <b>CORTE DI CASSAZIONE</b>	<b>MIN. INTERNO</b>  <b>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</b>  <b>MIN. GIUSTIZIA</b>	<b>Trasporti-Trasporto stradale</b>  Interpretazione del regolamento 3821/85 (art. 15) sostituito da regolamento 165/2014 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada/tachigrafo. Omessa esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a più giorni. (Dubbio sulla configurabilità di un'unica condotta o di una condotta frazionabile per il numero di giorni di

		omessa presentazione con conseguente applicazione di una pluralità di sanzioni a fronte di una pluralità di violazioni).
<b>C-914/19 ITALIA  CONSIGLIO DI STATO</b>	<b>PCM-DAGL  MIN. GIUSTIZIA  MIN. AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  AGENTE CEDU</b>	<b>Giustizia - Diritti fondamentali</b>  Interpretazione dell'art 6 - giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età - della direttiva 2007/78 in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro in rapporto all'art 10 TFUE - lotta alle discriminazione e all'art 21 - non discriminazione in base all'età- della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una disposizione nazionale che impone un limite di età per l'accesso alla professione di notaio)

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

<b>CAUSA</b>	<b>AMMINISTRAZIONI</b>	<b>OGGETTO</b>
<b>C-725/19  ROMANIA</b>	<b>MIN. GIUSTIZIA  MIN. SVILUPPO ECONOMICO  MIN. ECONOMIA E FINANZE  AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</b>	<b>Tutela dei dati personali</b>  Interpretazione della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con il consumatore e del principio di effettività del diritto dell'Unione- Rimedi processuali in presenza di una clausola abusiva nei contratti stipulati con il consumatore (dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario la norma di diritto nazionale che non consente al consumatore ovvero al giudice -d'ufficio- di rilevare, in sede di giudizio di opposizione all'esecuzione, il carattere abusivo delle clausole di un contratto di leasing, per la ragione che esiste nel sistema processuale nazionale un'azione di diritto comune nell'ambito della quale un siffatto contratto potrebbe essere verificato sotto il profilo dell'esistenza di clausole abusive)

<p><b>C-817/19</b> <b>BELGIO</b></p>	<p><b>PCM DAGL</b> <b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. INTERNO</b> <b>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</b> <b>AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b> <b>AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI</b></p>	<p><b>Tutela dei dati personali - Limitazione dei diritti</b></p> <p>Interpretazione dell'art 23 - limitazioni - del Regolamento (UE) 2016/679, cd regolamento RGDP, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (dubbio se possano applicarsi le limitazioni degli obblighi e dei diritti sul trattamento dei dati di cui al regolamento RGDP, ad una norma nazionale di recepimento sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) e sull'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (API) la cui applicazione non è formalmente esclusa e se alcune disposizioni della direttiva PNR siano contrarie alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE)</p>
<p><b>C-852/19</b> <b>BULGARIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. INTERNO</b> <b>AGENTE CEDU</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b> <b>Cooperazione giudiziaria in materia penale - Ordine europeo di indagine - Limiti ai rimedi processuali</b></p> <p>Interpretazione 14 della direttiva 2014/41 relativa all'ordine europeo di indagine penale. (Dubbio sulla compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che non prevede alcun mezzo d'impugnazione contro l'emissione di un ordine europeo d'indagine ai fini della perquisizione di un'abitazione e di locali commerciali, del sequestro di determinati oggetti e dell'audizione di un testimone).</p>
<p><b>C-854/19</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b> <b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b> <b>AUTORITA' GARANTE PER LE COMUNICAZIONI</b></p>	<p><b>Comunicazioni elettroniche</b> <b>Tariffe di telefonia mobile Roaming di dati</b></p> <p>Interpretazione della nozione di servizio di dati <i>in roaming</i>, ai sensi dell'art. 6-bis e 6-ter e del Regolamento 532/2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, nonché dei criteri di corretto utilizzo (cd. "<i>fair use policy</i>") per la fornitura dei servizi dati in roaming, ai sensi dell'art. 2.2, lett. c) e dell'art. 4.2 del</p>

		<p>Regolamento di esecuzione n. 2016/2286 della Commissione, che stabilisce norme dettagliate concernenti, tra l'altro, l'applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio (dubbio sulla possibilità di integrare la nozione di servizio di dati in roaming con un'opzione tariffaria per il consumo del volume dei dati all'estero e, in caso affermativo, sulla possibilità di applicare i criteri comuni di corretto utilizzo sia alla tariffa di telefonia mobile sia all'opzione tariffaria, sicché i prezzi complessivi di entrambe le tariffe costituiscano la base di calcolo del volume di dati da mettere a disposizione).</p>
<p><b>C-857/19</b> <b>SLOVACCHIA</b></p>	<p><b>PCM DAGL</b> <b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b> <b>AUTORITA' GARANTE PER LE COMUNICAZIONI</b> <b>AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</b></p>	<p><b>Concorrenza</b></p> <p>Interpretazione del regolamento 1/2003, sull'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 (attuale 101 TFUE) e 82 (attuale 102 TFUE) CE, art. 11 par. 6 ("Cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri") e della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E, art. 50 ("Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato)- Abuso di posizione dominante- Ne bis in idem- (dubbio se l'art. 11, par. 6 del regolamento 1/2003 debba essere interpretato nel senso che, in presenza di un procedimento avviato dalla Commissione per l'adozione di una decisione di abuso di posizione dominante, le autorità degli Stati membri perdono il potere di applicare le norme in materia di concorrenza. Dubbio se la circostanza che due decisioni sanzionatorie -l'una dell'Autorità garante della concorrenza, l'altra della Commissione europea- basate entrambe sulla medesima norma euro-unitaria che vieta l'abuso di posizione dominante, possa configurare una ipotesi di "ne bis in idem")</p>

<p><b>C-869/19</b> <b>SPAGNA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b> <b>BANCA D'ITALIA</b> <b>AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</b> <b>ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</b></p>	<p><b>Tutela del consumatore - Clausole abusive</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 6.1 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che dispone la non vincolatività per il consumatore delle clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un professionista (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria dei principi del processo civile spagnolo del dispositivo, di congruenza e del divieto della reformatio in peius, che impediscono al giudice adito con un ricorso proposto dalla banca avverso una sentenza che ha limitato nel tempo la restituzione delle somme indebitamente pagate dal consumatore in ragione di una «clausola di tasso minimo» dichiarata nulla, di ordinare il rimborso integrale di tali somme e quindi di peggiorare la posizione del ricorrente, per il motivo che tale limitazione non è stata impugnata dal consumatore)</p>
<p><b>C-873/19</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p><b>PCM DAGL</b> <b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b> <b>MIN. SALUTE</b> <b>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</b> <b>MIN. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b> <b>AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</b></p>	<p><b>Ambiente</b></p> <p>Trasporti - Installazione dispositivi manipolazione rilevazione emissioni (Dieselgate) - Legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste- Interpretazione della Convenzione di Aarhus e del diritto dell'Unione, in particolare della Carta dei Diritti fondamentali e del Regolamento n.715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (Dubbio sulla legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste in una controversia riguardante la liceità di impianti di manipolazione nei motori diesel di cui al Regolamento n.715/2007.</p>

		Dubbio inoltre se nella valutazione della liceità di un impianto di manipolazione ai sensi del citato regolamento sia determinante lo stato dell'arte della tecnologia per verificare se l'impianto è necessario alla preservazione del motore e se debbano essere prese in considerazione altre circostanze per effettuare detta valutazione)
<b>C-881/19</b> <b>REPUBBLICA CECA</b>	<b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b> <b>MIN. SALUTE</b> <b>MIN. POLITICHE</b> <b>AGRICOLE,ALIMENTARI E</b> <b>FORESTALI</b> <b>AUTORITA' GARANTE</b> <b>CONCORRENZA E MERCATO</b>	<b>Tutela dei consumatori - Etichettatura dei prodotti alimentari</b>  Interpretazione Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. (Dubbio se l'uso nell'etichettatura del Paese di immissione in commercio (Rep. Ceca) dell'espressione "polvere di cioccolato", traduzione letterale dell'etichetta del prodotto nel Paese di provenienza, anziché dell'espressione "cioccolato in polvere" riportata nella versione in lingua ceca della direttiva 2000/36 relativa ai prodotti a base di cacao, comporti la messa in circolazione di un prodotto alimentare la cui etichettatura risulti insufficiente se non addirittura illecita)
<b>C-882/19</b> <b>SPAGNA</b>	<b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b> <b>AUTORITA' GARANTE</b> <b>CONCORRENZA E MERCATO</b>	<b>Concorrenza</b>  Interpretazione dell'art. 101 TFUE e della dottrina dell'unità economica che deriva dalla giurisprudenza CGUE (dubbio sulla legittimazione passiva di una società controllata da una delle società coinvolte in un cartello, ritenuta coinvolta nel medesimo, quando tale controllata non è stata parte del previo procedimento amministrativo sanzionatorio svoltosi dinanzi alla Commissione europea e, in caso positivo, su quali requisiti occorranza per riconoscere l'estensione della responsabilità dalla controllante alla controllata)

<p><b>C-901/19</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p><b>PCM DAGL</b> <b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. INTERNO</b> <b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p>	<p><b>Giustizia e Diritti fondamentali</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2011/95 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, artt. 15, lett. c) ("Danno grave") e art. 2, lett. f) ("Definizioni") nonché art. 3 ("Diritto all'integrità della persona") della Carta EDU (dubbio su quali siano i criteri del diritto dell'Unione in base ai quali deve essere valutata l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile -ai fini della concessione della protezione sussidiaria- in caso di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale)</p>
<p><b>C-903/19</b> <b>FRANCIA</b></p>	<p><b>PCM DAGL</b> <b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b> <b>MIN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p><b>Disposizioni istituzionali</b></p> <p>Status dei funzionari e degli Agenti contrattuali UE in assegnazione o rientro presso le Amm.ni Nazionali. Interpretazione del Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 relativo allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti, come modificato dal Regolamento (CE, Euratom n. 723/2004, art. 11 par. 1, allegato VIII (Dubbio se ai funzionari e agli agenti contrattuali che rientrano in servizio presso un'amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni in un'istituzione dell'Unione Europea ed essere stati, durante tale periodo, messi in aspettativa o in congedo per motivi personali si applichino, analogamente per quanto avviene con riferimento ai funzionari e agli agenti contrattuali assegnati per la prima volta presso un'amministrazione</p>

		<p>nazionale dopo essere stati assunti come funzionari, agenti contrattuali o agenti temporanei in un'istituzione dell'Unione Europea, le disposizioni euro-unitarie soprarichiamate che consentono il trasferimento al sistema dei funzionari pubblici dello Stato, dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti nel corso degli anni di servizio presso l'Unione Europea")</p>
<p><b>C-907/19</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b> <b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b> <b>ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</b></p>	<p><b>Fiscalità' e dogane</b> <b>Operazioni esenti Iva - Servizi di intermediazione assicurativa</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 135, par. 1 lett. a) direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. (Dubbio se la prestazione unica che consta di: intermediazione assicurativa, concessione di una licenza per la fornitura di un prodotto assicurativo e servizi per l'esecuzione del contratto, compresa la liquidazione dei sinistri, sia complessivamente esente anche se solo una prestazione accessoria, l'intermediazione assicurativa, sarebbe esente, se considerata autonomamente, ma tale prestazione accessoria è direttamente collegata alle altre prestazioni che contribuiscono al contenuto essenziale dell'attività di un'impresa di assicurazione)</p>